

N. 7914 /2019 RG

Alla udienza del 18.05.2021 si da atto che è stato regolarmente comunicato il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta nonché si prende atto del contenuto delle note, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza

IL GOP

Dopo camera di consiglio, alle ore 15.00 , provvede come di seguito

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino della 3° Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio esaminate le istanze e le conclusioni dedotte dalle parti nelle predette note per la trattazione scritta, emette ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nel procedimento portante il n° 7914 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019

TRA

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore (**C.F. 00117040824**) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] LA BANCA SISTEMA SPA, in persona del legale rapp.te pro-tempore (Avv. [REDACTED] Nino Nigro)

OPPOSTO

IL Giudice

Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando;
rigetta integralmente la spiegata opposizione, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e non adeguatamente provata; conseguentemente conferma il d.i. opposto n°1425/2019;

Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali, in favore della opposta, quantificate in 2.500,00 , oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario come per legge, oltre alle spese del giudizio monitorio.

MOTIVAZIONE

All'esito della compiuta valutazione, delle prove documentali versate in atti, la opposizione spiegata dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, appare infondata e va rigettata .

Preliminarmente necessita porre l'attenzione sulla eccezione di nullità della notifica del D.I. opposto, eseguita direttamente presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, e non già presso il domicilio ex lege.

A tal uopo, corre l'obbligo premettere che la costituzione dell'Avvocatura dello Stato, che nel caso di specie risulta essere regolare e tempestiva, ha

sanato qualsivoglia vizio di notifica del monitorio opposto, e ciò anche laddove si trattasse di patrocinio obbligatorio (Cfr. Cass. Civ.Cass. 27 febbraio 2008, n. 5212; Cons. St., 28 agosto 2008, n. 4094).

Incidentalmente, nel merito, la predetta eccezione è infondata stante che nella fattispecie per cui è causa non si verte nell'ambito del "patrocinio obbligatorio" dell'Avvocatura dello Stato, il quale opera solo in favore delle Amministrazioni centrali ma, trattando di enti pubblici, quali sono le AdSP, può operare il c.d. "patrocinio autorizzato" dell'Avvocatura. Conformemente si sono espressi i Giudici ordinari ed amministrativi, per ultimo di recente il T.A.R. Veneto-Venezia con la sent. 1101 del 2018: *Il patrocinio autorizzato per le amministrazioni non statali, secondo l'originaria disciplina dettata dagli artt. 43 e 45, si distingue da quello obbligatorio, previsto per le amministrazioni dello Stato (anche se organizzate ad ordinamento autonomo) dagli articoli da 1 a 11, sia in ragione della fonte, costituita per il primo da una espressa autorizzazione normativa, sia per i più limitati effetti processuali, consistenti, in virtù dell'espresso richiamo, nell'art. 45, all'art. 1, comma 2, nella sola esclusione della necessità del mandato. Il mancato richiamo agli artt. 6 ed 11 determina infatti l'inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25c.p.c.) e della domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziari (art. 144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato.*

Nel merito, parte opponente ha rappresentato la inesistenza del credito ingiunto, stante che l'Amministrazione portuale, aveva già provveduto, in data 18/07/2014, a versare in favore di **Banca Sistema** spa la somma di 17.796,09. Ed ancora, ha argomentato di aver corrisposto a saldo e stralcio la somma pari a

2.263,76, relativamente agli interessi pari a 6.829,44, per tutte le fatture pagate al cedente Gala spa.

Ciò posto, parte opponente, non ha adeguatamente assolto al proprio onus probandi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. Il comma, a tenore del quale: "chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

*Ed invero, "In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, **Sentenza n. 1554 del 26/01/2005**).*

Ed infatti, dalle risultanze probatorie raccolte, corroborate dalla cospicua produzione documentale versata in atti da parte opposta, non risulta provato che la Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale abbia provveduto a saldare il debito ingiuntole, in favore della odierna opposta.

E' di tutta evidenza come proprio dalla lettura dei mandati di pagamento, effettuati da parte opponente, quietanzati in data 18.07.14, si evince che i bonifici di pagamento risultano essere stati effettuati, dopo la notifica dell'atto di cessione avvenuta in data 25.06.2014, erroneamente sul conto intestato alla cedente **Gala** spa, (riportato nelle fatture) e non, invece, in favore della cessionaria Banca

Sistema spa; pertanto, detti pagamenti non sono a quest'ultima opponibili, con effetto liberatorio per la amministrazione opponente debitrice.

Ed invero, Il conto corrente dedicato ed intestato alla Banca Sistema spa, sul quale andavano effettuati i richiamati pagamenti è quello che risulta all'art.4 dell'atto di cessione. Ne consegue che , il pagamento effettuato, dopo la notifica della cessione de quo, in favore di un soggetto che non era più legittimato a riceverlo, per esclusiva imperizia dell'amministrazione, non può avere effetto liberatorio.

Ed ancora, attraverso la ricostruzione effettuata, parte opposta ha dimostrato che, con riferimento alla fattura E000185219 del 01.04.16 dell'importo di €. 88,80 la stessa risulta parzialmente saldata per € 82,58 e così regolarmente contabilizzata, residuando pertanto l'importo di € 6,22 per sorta capitale. Per ultimo, con riguardo alla compensazione ax adverso effettuata per l'importo complessivo di euro 6.390,60, detta compensazione è stata operata unilateralmente dall'ente senza alcuna comunicazione né alla cedente prima, né alla cessionaria poi all'esito della notificazione dell'atto di cessione e, pertanto, non può avere alcuna rilevanza né giuridica né contabile né può essere opposta a Banca Sistema spa.

Peraltro, quest'ultima ha dato prova di aver effettuato all'atto del deposito del monitorio, la compensazione di parte del credito acquistato, con note di credito che, parimenti, sono state oggetto di cessione e che sono regolarmente depositate in atti. Pertanto, il credito azionato è vantato al netto della intervenuta compensazione.

Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, parte opponente non ha dimostrato di aver estinto (neppure parzialmente) il debito, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pertanto, l'opposizione va integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente, in favore di parte opposta, e si rimanda al dispositivo per la liquidazione, così pure quelle del procedimento monitorio.

Così deciso.

Pa, lì 18.05.2021

Dott.ssa Valentina Cimino

Pa, lì 18.05.2021